



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO il decreto legge 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2019 n. 26;
- VISTO il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO il DA n. 3832 del 24/06/2013, vistato dalla competente ragioneria centrale il 26/06/2013 al n. 959, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, stipulato in data 12/06/2013 tra l'Amministrazione regionale e il Sig. Bonura Croce, nato ad xxxxxxxx il xxxxxxxx, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa servizio;
- VISTA la nota prot. n. 1664 dell'1/07/2013 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dal quale risulta che il Sig. Bonura Croce ha preso effettivo servizio in data 01/07/2013;
- VISTA la nota prot. n. 1000 del 07/01/2021 con la quale si comunica al predetto dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/03/2021, per raggiunti limiti di età;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- ACCERTATO che il Sig. Bonura Croce alla data del 28/02/2021 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx e giorni xx;
- RITENUTO pertanto, ai sensi della vigente normativa, di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/03/2021, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Bonura Croce, nato ad xxxxxxxx il xxxxxxxx, categoria "A"e, contestualmente, lo stesso dalla medesima data è cancellato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 05 FEB, 2021



VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia

F.to

originale agli atti d'ufficio